



**BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AI  
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA  
XXXVIII CICLO  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023**

**PREMESSE**

VISTO il Decreto Ministeriale 9 aprile 2022, n. 351 di attribuzione per l'anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università" - Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" e Investimento 4.1 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale", borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi dedicati e declinati come segue: a) programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali, b) dottorati di ricerca PNRR, c) dottorati per la Pubblica Amministrazione, d) dottorati per il patrimonio culturale, che assegna all'Università degli Studi di Brescia risorse finanziarie pari n.17 borse triennali, suddivise sui diversi programmi come segue: a) n. 1 borsa dedicata alle transizioni digitali e ambientali, b) n. 7 borse per dottorati di ricerca PNRR, c) n. 7 borse per dottorati per la Pubblica Amministrazione, d) n. 2 borse per dottorati per il Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 aprile 2022, n. 352 di attribuzione per l'anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese", borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi volti a sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale nonché il potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, mediante l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese, che assegna all'Università degli Studi di Brescia risorse finanziarie pari a n. 32 borse triennali, per le quali l'Ateneo ha individuato imprese partner disponibili al cofinanziamento, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 in materia di Dottorati di Ricerca;

PRESO ATTO dei Decreti Rettorali 29 giugno 2022, rep. 553 prot. 214472 e 1° luglio 2022, rep. 559 prot. 214901;

**Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. sono aperte le candidature ai posti disponibili per i Corsi di Dottorato di Ricerca (d'ora in avanti Corsi), di durata triennale, istituiti per l'a.a. 2022/2023, XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Brescia, come elencato nella seguente tabella:

<b>Corso di Dottorato di Ricerca in</b>	<b>Posti con borsa*</b>	<b>Posti senza borsa</b>
Business & Law Istituzioni e Impresa: valore, regole e responsabilità sociale	4	1
Diritti, Persona, Innovazione e Mercato	3	1
Genetica Molecolare, Biotecnologie e Medicina Sperimentale	4	1
Ingegneria Civile, Ambientale, della Cooperazione Internazionale e di Matematica	15	5
Ingegneria dell'Informazione	12	4
Ingegneria Meccanica e Industriale	14	4
Intelligenza Artificiale in Medicina e Innovazione nella Ricerca Clinica e Metodologica	8	2
Modelli e Metodi per l'Economia e il Management ( <i>Analytics for Economics and Management - AEM</i> )	4	1
<i>Precision Medicine</i>	4	1
Scienze Biomediche e Medicina Traslazionale	5	1
<i>Technology for Health</i>	10	3
Transizione Energetica e Sistemi Produttivi Sostenibili	9	3

\* e altre forme di sostegno finanziario, ai sensi del vigente Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca



Il presente bando viene pubblicato mentre è ancora in corso presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) la procedura di accreditamento dei sopra elencati corsi di Dottorato di Ricerca, ai sensi del DM 14 dicembre 2021, n. 226. L'effettiva attivazione dei singoli corsi e dei posti in essi previsti è pertanto subordinata alla positiva conclusione della procedura ministeriale di accreditamento.

È altresì fatta riserva degli esiti delle procedure di verifica di ammissibilità al finanziamento che saranno espletate entro il 31 dicembre 2022 da parte del MUR per ogni posto con beneficio di borsa di studio cofinanziata dalle risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Next Generation EU, d'ora in avanti PNRR) di cui ai DD MM 351/2022 e 352/2022 (d'ora in avanti DM 351 e DM 352).

Il presente bando è inoltre redatto, nella sezione riservata ai candidati di cittadinanza pakistana, in ottemperanza al MoU sottoscritto tra *The Higher Education Commission, Government of the Islamic Republic of Pakistan* (d'ora in avanti HEC Pakistan) e l'Università degli Studi di Brescia in data 3 dicembre 2020 e pubblicato nella pagina del portale di Ateneo nella sezione <https://www.unibs.it/it/node/1078>

2. I Corsi hanno durata triennale e per l'a.a. 2022/ 2023 **la data di inizio dell'attività formativa è fissata il 1° dicembre 2022**. Per i posti cofinanziati ai sensi dei DD MM 351 e 352 l'inizio delle attività è subordinato agli esiti delle procedure di verifica di ammissibilità al finanziamento che saranno espletate entro il 31 dicembre 2022 da parte del MUR.

3. Per ciascuno dei Corsi indicati al comma 1 del presente articolo, i requisiti di ammissione, i posti disponibili con e senza borsa di studio (o altre forme di sostegno finanziario), riservati o a tema di ricerca, le modalità e i criteri di selezione e di valutazione dei candidati ai fini della formazione delle graduatorie, i curricula attivati, le tematiche di ricerca, sono specificati nell'**Allegato A - Schede Dottorati di Ricerca** e nell'**Allegato B - Elenco posti finanziati con borse di studio e altre forme di sostegno finanziario** che costituiscono parte integrante del presente bando.

4. Ogni posto messo a concorso a valere sui DD MM 351 e 352 sarà assegnato “*sub condizione*”, in quanto soggetto a verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR, effettuata dal MUR sulla base dei requisiti di ammissibilità individuati rispettivamente dagli artt. 6, 7, 8, 9 del DM 351 e dall'art. 6, comma 3 e comma 4, del DM 352. Nel caso in cui un posto non dovesse superare la verifica con esito positivo, l'Università degli Studi di Brescia in qualità di soggetto attuatore provvederà a darne tempestivamente comunicazione ai candidati e alle imprese cofinanziatrici. Per le sole borse a valere delle risorse del DM 352 i posti saranno attribuiti a condizione del buon esito della stipula della convenzione con l'impresa cofinanziatrice.

5. Il presente bando e ogni sua modifica, integrazione e aggiornamento, è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>): **tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti** anche ai fini della comunicazione degli ammessi alle prove d'esame e della convocazione. L'avviso del presente bando e le ulteriori informazioni e gli ulteriori atti sono inoltre pubblicati anche sulla pagina del portale di Ateneo nella sezione <https://www.unibs.it/it/node/1078>

Il bando è altresì pubblicato sul sito internet <https://euraxess.ec.europa.eu/> per il tramite del Ministero dell'Università e della Ricerca nonché sul sito ufficiale di *The Higher Education Commission, Government of the Islamic Republic of Pakistan*.

6. La presentazione della domanda di ammissione implica l'accettazione da parte dei candidati delle norme contenute nel presente bando e nel vigente [Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia](#) emanato con DR 29 marzo 2022 rep. n. 294 e s.m.i. (d'ora in avanti Regolamento Dottorati). **Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente bando può comportare l'esclusione d'ufficio dal concorso, in qualunque momento venga rilevato.**

7. Fatto salvo quanto indicato al comma 5 del presente articolo, l'indirizzo *e-mail* personale indicato dai candidati all'interno della procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso sarà considerato quale indirizzo di contatto ufficiale, sino al termine della procedura. Eventuali comunicazioni personali ai candidati saranno quindi inviate unicamente tramite *e-mail* a tale indirizzo. L'Università degli Studi di



Brescia non potrà essere ritenuta responsabile per mancate comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti personali da parte dei candidati o da mancata o tardiva comunicazione del loro cambiamento, ovvero per disguidi postali o telematici.

## Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Dottorati, possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di cittadinanza, i candidati in possesso di:

**Un titolo di studio universitario idoneo, di secondo livello, (Laurea magistrale, Laurea Specialistica, Laurea Vecchio Ordinamento, rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente al DM 509/1999 e modificato con DM 270/2004) conseguito in Università italiane o analogo titolo accademico conseguito all'estero (es.: Laurea di tipo MA / MSc. / LLM), comparabile per durata e contenuto al sistema dei titoli di studio dell'Università italiana e riconosciuto valido dalla Commissione Giudicatrice.**

L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice della procedura concorsuale di selezione per l'ammissione al Corso nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dai trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. Saranno ammessi **sotto condizione** i candidati che presenteranno la domanda di ammissione al concorso entro i termini previsti nel presente bando e **che conseguiranno il titolo di studio**, italiano o estero, successivamente alla presentazione della candidatura e comunque **entro e non oltre la data di inizio dell'attività formativa, ai sensi dell'art 1 comma 2 del presente bando.**

I candidati ammessi sotto condizione dovranno trasmettere, **entro 3 giorni dal conseguimento del titolo** alla U.O.C. Dottorati via *e-mail* all'indirizzo [dottorati@unibs.it](mailto:dottorati@unibs.it) o via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: [ammcentr@cert.unibs.it](mailto:ammcentr@cert.unibs.it) la seguente documentazione:

- **per i candidati con titolo di studio conseguito in Italia:** autocertificazione di conseguito titolo specificando la denominazione dell'Università che lo ha rilasciato, la data di conseguimento, la tipologia di diploma di laurea (vecchio ordinamento, specialistica/magistrale) e la relativa votazione, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido;
- **per i candidati con titolo di studio idoneo conseguito all'estero:** certificazione di conseguito titolo specificando la denominazione dell'Università estera che lo ha rilasciato, la data di conseguimento, la tipologia di diploma e la relativa votazione, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido; **per questa categoria di candidati non è ammessa l'autocertificazione.**

Saranno esclusi dalla procedura di ammissione i candidati che non comunicheranno il conseguimento del titolo entro i termini previsti dal presente articolo, o che trasmettano documentazione relativa al titolo conseguito incompleta e/o errata o che utilizzino mezzi diversi o recapiti diversi da quelli indicati al presente comma.

3. I documenti denominati **Allegato A - Schede Dottorati di Ricerca** e **Allegato B - Elenco posti finanziati con borse di studio e altre forme di sostegno finanziario** possono prevedere la presenza, per ciascun Corso, di posti dedicati ad alcune categorie di candidati che possiedano specifici requisiti o che prevedano l'attivazione di determinate categorie di contratti, come di seguito elencato:

- 3.a) laureati in università estere;
- 3.b) dipendenti di imprese o di Amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale;
- 3.c) contratti in Apprendistato di Alta Formazione, di cui all'Art. 45 del D. Lgs 45 giugno 2015, n. 81;
- 3.d) specifici programmi di mobilità internazionale;
- 3.e) borsisti di Stati esteri.

**I candidati che concorrano per le categorie di posti riservati sopra indicate devono comunque rispettare i requisiti di accesso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.**

4. L'**Allegato A - Schede Dottorati di Ricerca** indica per ciascun Corso i titoli specifici di accesso.



5. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai sensi del DPR n. 445/2000 e s. m. i. L'Università degli Studi di Brescia può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all'avvio dei Corsi, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. In caso di dichiarazioni false, l'Università degli Studi di Brescia potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva o dal Corso, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti.

### **Art. 3 - TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO**

1. La compilazione *online* della domanda di ammissione al concorso comporta la contestuale esplicita richiesta di riconoscimento del titolo di studio idoneo conseguito in Università estere necessario per l'accesso allo specifico Corso di Dottorato prescelto. **A tal fine, i candidati devono obbligatoriamente allegare alla domanda di ammissione *online* i seguenti documenti:**

- a) certificato relativo al titolo accademico idoneo conseguito in Università estere, comprensivo dell'indicazione degli esami sostenuti e della relativa votazione;
- b) ogni altro documento ritenuto utile (incluso il *Diploma Supplement* universitario) a valutare l'idoneità del titolo di studio universitario conseguito.

I suddetti documenti, qualora non fossero già redatti in italiano o in inglese, dovranno essere accompagnati da una **traduzione in lingua inglese**.

Se il titolo accademico è già stato riconosciuto corrispondente al titolo italiano, i candidati dovranno indicare l'Università italiana che ha provveduto a tale riconoscimento e gli estremi del relativo provvedimento.

2. Entro la data di inizio dell'attività formativa ai sensi dell'art 1 comma 2 del presente bando e a seguito della pubblicazione della graduatoria finale di merito, i candidati che risulteranno idonei a un posto e siano in possesso di titolo di studio universitario conseguito presso Università estere, dovranno trasmettere all'U.O.C. Dottorati la Dichiarazione di Valore del titolo di studio, pena la decadenza del diritto di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

La Dichiarazione di Valore è un documento rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane nel Paese in cui è stata conseguito il titolo. La Dichiarazione di Valore deve dimostrare, inoltre, che il titolo di studio universitario posseduto è valido, nel Paese di conseguimento, per l'iscrizione ad un corso universitario analogo al Dottorato di Ricerca.

La Dichiarazione di Valore deve essere trasmessa per posta elettronica all'U.O.C. Dottorati all'indirizzo [dottorati@unibs.it](mailto:dottorati@unibs.it) o via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: [ammcentr@cert.unibs.it](mailto:ammcentr@cert.unibs.it)

3. Ai candidati ammessi sotto condizione con titolo di studio idoneo in conseguimento presso Università estere entro la data di inizio dell'attività formativa ai sensi dell'art 1 comma 2 del presente bando, la U.O.C. Dottorati indicherà, con apposita comunicazione inviata via e-mail, i termini entro i quali presentare la Dichiarazione di Valore del titolo di studio.

4. Gli idonei assegnatari di posto per i quali, a seguito di verifica della Dichiarazione di Valore del titolo di studio depositata ai sensi del comma 4 del presente articolo, risultasse che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e non consenta pertanto l'iscrizione al Corso saranno esclusi dalla procedura.

### **Art. 4 - DOCUMENTI RICHIESTI AI CANDIDATI**

1. I candidati, a pena di esclusione dal concorso, dovranno obbligatoriamente caricare nell'apposita sezione "Gestione titoli e documenti per la valutazione" della procedura di iscrizione online i file di seguito dettagliati per ciascuna categoria:



- A) Per tutti i candidati, che hanno conseguito il titolo presso Università italiane o Università estere:**
- **copia del documento di identificazione** (carta di identità o passaporto, da cui si leggano in modo chiaro numero del documento, autorità emittente, luogo e data del rilascio, fotografia, dati anagrafici, data di scadenza), **esclusivamente in formato .pdf;**
  - **curriculum vitae et studiorum** (completo di firma autografa o digitale), **esclusivamente in formato .pdf;**
  - il documento **"Domanda di ammissione firmata"** ottenuto compilando, sottoscrivendo con firma per esteso (autografa o digitale) e scansionando l'apposito modulo scaricabile sulla pagina del portale di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078>, **esclusivamente in formato .pdf;**
  - ogni altro **documento o titolo indicato come obbligatorio**, ai fini della valutazione dei titoli, nella sezione "Modalità di selezione per posti ordinari/posti riservati" **dell'Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca** per il Corso per il quale il candidato intenda partecipare, **esclusivamente in formato .pdf.**
- B) Per i candidati che hanno conseguito il titolo presso Università italiane**, in aggiunta a quanto elencato al punto A):
- **autocertificazione di conseguito titolo** specificando la denominazione dell'Università che lo ha rilasciato, la data di conseguimento, la tipologia di diploma di laurea (vecchio ordinamento, specialistica/magistrale) e la relativa votazione, **esclusivamente in formato .pdf.**
- C) Per i candidati in attesa di conseguire il titolo entro la data di inizio delle attività presso Università italiane**, in aggiunta a quanto elencato al punto A):
- autocertificazione di iscrizione all'appello d'esame di laurea, firmata, con l'elenco degli esami sostenuti e relativa votazione, **esclusivamente in formato .pdf.**
- D) Per i candidati che hanno conseguito il titolo presso Università estere**, in aggiunta a quanto elencato al punto A):
- **copia del certificato del titolo di studio idoneo** conseguito, secondo quanto indicato all'art. 3, comma 2 del presente bando, redatto in lingua italiana o inglese o tradotto in inglese **non facendo fede l'autocertificazione ai sensi della normativa vigente in Italia.**
- E) Per i candidati in attesa di conseguire il titolo entro la data di inizio delle attività presso Università estere**, in aggiunta a quanto elencato al punto A):
- copia del certificato di iscrizione all'esame di conseguimento del titolo valido per l'accesso al Corso, o altra documentazione utile a comprovare di essere in conseguimento del titolo, rilasciata dall'Università di provenienza, inclusiva degli esami sostenuti e relativa votazione, redatto in lingua italiana o inglese o tradotto in lingua inglese, **esclusivamente in formato .pdf non facendo fede l'autocertificazione ai sensi della normativa vigente in Italia.**
2. I candidati possono inoltre produrre documenti e titoli (accademici, professionali, ecc.), ulteriori rispetto a quelli indicati come obbligatori nell'**Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca**, che ritengano utili per lo specifico Corso per il quale intendano presentare domanda di ammissione.
3. Per manifestare interesse a partecipare alla selezione dei posti che prevedano **"borse a tema di ricerca"** o altre forme di sostegno finanziario, così come risultanti nell'**Allegato B - Elenco posti finanziati con borse di studio e altre forme di sostegno finanziario**, i candidati devono presentare apposita istanza aggiuntiva, utilizzando il modulo scaricabile sulla pagina del portale di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078> denominato **"Modulo di espressione di interesse per borsa a tema di ricerca"**, sottoscritto per esteso dal candidato, scansionato e caricato nella sezione della procedura di iscrizione *online* "Gestione titoli e documenti per la valutazione" alla voce "ulteriori documenti", **esclusivamente in formato .pdf.**



4. Sono oggetto di valutazione i soli titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente bando, fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2 del presente bando.

#### **Art. 5 – ULTERIORI DOCUMENTI RICHIESTI AI CANDIDATI ISCRITTI A UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA**

1. I candidati iscritti a una Scuola di Specializzazione medica dovranno obbligatoriamente provvedere a caricare nella sezione della procedura di iscrizione *online* “Gestione titoli e documenti per la valutazione”, alla voce “ulteriori documenti”, esclusivamente in formato .pdf, idonea documentazione comprovante l'iscrizione alla suddetta tipologia di Scuola di Specializzazione, inclusiva delle informazioni relative all'Ateneo di provenienza e l'anno accademico di iscrizione (1°, 2°, ecc.) all'atto della candidatura.

2. La frequenza congiunta dei Corsi di Dottorato di Ricerca e delle Scuole di Specializzazione medica è normata dall'art. 6 del Regolamento Dottorati.

#### **Art. 6 - DOCUMENTI ULTERIORI RICHIESTI AI CANDIDATI DI CITTADINANZA PAKISTANA PER I POSTI RISERVATI AI SENSI DEL MoU SOTTOSCRITTO CON HEC PAKISTAN**

1. I candidati che concorrono per i 6 posti riservati ai sensi della Convenzione sottoscritta tra l'Università degli Studi di Brescia e HEC Pakistan dovranno obbligatoriamente caricare nella sezione della procedura di iscrizione *online* “Gestione titoli e documenti per la valutazione”, alla voce “ulteriori documenti”, esclusivamente in formato .pdf, il documento denominato “*Provisional Award Letter – Overseas Scholarships for PhD in selected fields – Phase IIP*” rilasciato da HEC Pakistan.

2. Per i candidati che concorrono ai suddetti posti riservati si applica quanto previsto in materia di contributi di iscrizione al concorso al successivo art. 7, comma 4.

#### **Art. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE**

1. Le domande di ammissione, predisposte secondo quanto prescritto all'art. 4, possono essere presentate, esclusivamente con procedura *online*, dal giorno della pubblicazione del presente bando sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>) e inoltre sulla pagina del portale internet di Ateneo nella sezione <https://www.unibs.it/it/node/1078>, **improrogabilmente entro le ore 14.00 (ora italiana) del giorno 09 agosto 2022.**

Informazioni operative sulla procedura di presentazione della domanda sono disponibili nell'**Allegato C - Istruzioni operative per la candidatura** pubblicato alla pagina del portale internet di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078>

2. I candidati che intendano partecipare al concorso per più Corsi devono presentare **una domanda *online* per ciascun corso**, allegando per ciascuna la documentazione completa e specifica prevista all'art. 4 del presente bando, per ogni domanda di ammissione.

3. È previsto un contributo di iscrizione al concorso pari a € 50,00 per ciascuna domanda presentata. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine fissato per la presentazione delle domande tramite il sistema italiano della procedura di **PAGOPA** (la quota può essere pagata tramite carta di credito, PayPal, bonifico bancario internazionale, ecc.).

4. Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento relativo alla contribuzione studentesca a.a. 2022/2023 emanato con Decreto Rettorale n. 462/2022 del 26/05/2022, i candidati che concorrono per i 6 posti riservati ai sensi della Convenzione sottoscritta con HEC Pakistan sono esentati dal pagamento del contributo di iscrizione al concorso pari a € 50,00 per ciascuna domanda presentata.



5. La sola compilazione della domanda per via telematica non costituisce l'iscrizione al concorso di ammissione ai Corsi. È obbligatorio effettuare il versamento di € 50,00 per ciascuna domanda presentata, entro la data di chiusura del bando.
6. Tutte le pubblicazioni e ogni ulteriore documento che, per motivi legati alla dimensione dei file non possano essere trasmessi in formato elettronico e vengano trasmessi in originale cartaceo o su supporti informatici (es. CD-ROM / supporto USB), non saranno soggetti a restituzione in quanto parte integrante della domanda di ammissione.
7. Non sono ritenute valide le domande che risultino incomplete, irregolari o che non vengano trasmesse secondo le modalità e nei termini stabiliti al comma 1 del presente articolo.
8. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di impossibilità di accedere alla documentazione presentata in formato elettronico a causa di file o cartelle danneggiati.
9. L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti del sistema di presentazione della domanda di ammissione *online* dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi e/o di eventuali disagi tecnici.

#### Art. 8 - PROVE DI AMMISSIONE

1. La procedura concorsuale di selezione per l'ammissione consiste in una prima fase di valutazione dei titoli, successivamente alla quale si svolge la valutazione del progetto di ricerca, se previsto, e un colloquio: **l'Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca**, parte integrante del presente bando, precisa per ciascun Corso specifiche modalità e date, se già disponibili.
2. Le date delle prove indicate nell'**Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca** per ciascun Corso costituiscono a tutti gli effetti di legge convocazione ufficiale. Eventuali modifiche o integrazioni al calendario delle prove saranno pubblicate sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>). Le informazioni verranno pubblicate anche alla pagina internet <https://www.unibs.it/it/node/1078>.
3. **Le date delle prove concorsuali non indicate nell'Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca** per lo specifico Corso, saranno pubblicate sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>) con **almeno 20 giorni di anticipo**.
4. Le predette pubblicazioni **hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, presso la sede specificata, nel giorno e nell'ora indicati**, esibendo un valido documento di riconoscimento. **L'assenza del candidato sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione al concorso, qualsiasi ne sia la causa.**
5. Il colloquio può essere espletato in lingua italiana o in lingua inglese, secondo quanto previsto nell'**Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca** per ciascun Corso.
6. I candidati residenti all'estero, i candidati residenti in Italia nei soli casi di comprovata oggettiva impossibilità a partecipare personalmente al colloquio, da documentare opportunamente e da valutarsi da parte delle rispettive Commissioni Giudicatrici dei Corsi, e nei casi indicati nell'**Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca** per lo specifico Corso prescelto, potranno sostenere il colloquio a distanza nella data/orario indicati, utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video via *web* (es.: *Skype*) ai sensi delle disposizioni previste dal "Titolo III – Procedure di concorso in modalità telematica per candidati residenti all'estero" del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle riunioni e delle procedure di concorso per candidati residenti all'estero in modalità telematica (emanato con Decreto Rettorale del 26 settembre 2018, n.819).  
Qualora il candidato debba richiedere di poter sostenere il colloquio a distanza, dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda di ammissione *online* il **modulo "Colloquio per via telematica"**, disponibile alla pagina internet



<https://www.unibs.it/it/node/1078>, sottoscritto per esteso dal candidato, scansionato e caricato nella sezione della procedura di iscrizione *online* "Gestione titoli e documenti per la valutazione" alla voce "ulteriori documenti", esclusivamente in formato .pdf, pena la decadenza dalla possibilità di sostenere la prova in modalità telematica. I candidati devono indicare nel modulo "Colloquio per via telematica" il proprio contatto per la teleconferenza audio/video (es.: indirizzo *Skype*, ecc.) e garantire l'uso di una *webcam* per consentire la propria identificazione alla Commissione Giudicatrice.

7. Rimane fermo che tutti i candidati residenti in Italia, nel caso di sopraggiunta e comprovata impossibilità a partecipare in presenza al colloquio, dovranno informare tempestivamente il Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo del concorso di ammissione via e-mail all'indirizzo [dottorati@unibs.it](mailto:dottorati@unibs.it), allegando i documenti a supporto.

8. La Commissione Giudicatrice vigilerà affinché vengano soddisfatte le condizioni necessarie a garantire la regolarità dello svolgimento del colloquio a distanza mediante accertamento dell'identità del candidato e della correttezza del collegamento telematico. L'Università non può essere ritenuta responsabile in caso di problemi tecnici che non garantiscano il corretto svolgimento del colloquio a distanza, in modalità telematica.

#### **Art. 9 - COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE PROVE DI AMMISSIONE**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del Regolamento Dottorati, le Commissioni Giudicatrici sono nominate dai Direttori del Dipartimento sede amministrativa del corso, su proposta del Collegio dei Docenti e per il tramite del Coordinatore.

2. Le Commissioni Giudicatrici stabiliscono i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti ai titoli prima dell'espletamento delle prove ove previste, tenendo conto di quanto specificato nell'**Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca** per ciascun Corso.

3. Le Commissioni Giudicatrici assegnano i punteggi e indicano, laddove necessario, le eventuali idoneità dei candidati (anche multiple) per le borse a tema di ricerca o per i posti riservati, così come elencati nell'**Allegato B - Elenco posti finanziati con borse di studio e altre forme di sostegno finanziario** e trasmettono tempestivamente i risultati della valutazione dei titoli, della valutazione del progetto di ricerca se previsto, nonché dei colloqui alla segreteria amministrativa competente per la pubblicazione della graduatoria finale di merito sull'Albo Ufficiale di Ateneo online (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>). Le informazioni verranno pubblicate anche alla pagina internet <https://www.unibs.it/it/node/1078>.

4. Per i candidati ammessi sotto condizione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente bando, la valutazione del titolo di accesso è sostituita con la valutazione della media dei voti degli esami di profitto sostenuti durante il Corso di Laurea.

#### **Art. 10 – CANDIDATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' O CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO**

1. I riferimenti normativi più recenti in materia di ausili per studenti con disabilità o DSA per i Concorsi d'Ammissione sono quelli riportati all'art. 4 del D.M. 473/2022 che regola l'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto in lingua italiana e in lingua inglese per l'A.A. 2022/2023. In assenza di ulteriori riferimenti ministeriali, per uniformità di trattamento, ritenuto valido anche per i bandi di concorso di Dottorato di Ricerca. Il presente bando potrà essere integrato da eventuali note esplicative.

2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 104/92 e dell'art. 5 della L. 170/10, il candidato disabilità o affetto da Disturbi Specifici dell'Apprendimento, potrà avvalersi, durante lo svolgimento della prova di ammissione, di particolari misure che potranno essere adottate nel rispetto della normativa richiamata e del principio della parità di trattamento tra i candidati. Si segnala che, tali ausili, saranno declinati in base alla particolare modalità di



erogazione della prova, in forma di colloquio orale in presenza o a distanza, a seguito della valutazione di quanto ritenuto ammissibile analizzando la certificazione presentata dal candidato in fase d'iscrizione.

3. Nel corso della procedura online di iscrizione al concorso è necessario allegare la documentazione certificativa in corso di validità utilizzando l'apposita voce "Dichiarazione Invalidità", disponibile all'interno della voce del Menù "Segreteria". È obbligatorio specificare alla voce "note ausilio" gli ausili di cui si intende usufruire durante lo svolgimento del concorso. La compilazione di questo campo "note ausilio" deve essere, pertanto, effettuata tassativamente anche qualora non si necessiti di supporto. In tal caso è essenziale scrivere la seguente frase "nessun ausilio richiesto".

4. L'intera procedura di cui sopra deve essere completata inderogabilmente sette giorni prima della data della prova, pena l'impossibilità di usufruire delle misure indicate per lo stesso.

5. Come previsto dal D.M. succitato, i candidati con Disturbi Specifici dell'Apprendimento possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

6. Per ulteriori informazioni sugli ausili ammissibili e sulla documentazione da allegare è possibile contattare U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie dell'Università degli Studi di Brescia all'indirizzo e-mail [inclusione@unibs.it](mailto:inclusione@unibs.it)

7. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in paesi esteri che intendano usufruire di particolari misure, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui al comma 2 accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana, come previsto dall'art. 4 comma 5 del D.M. 473/2022, applicati nella fattispecie in esame per le motivazioni sopra esposte.

8. La conferma dell'ammissibilità della richiesta e la specifica degli ausili concessi, a seguito di valutazione delle competenti strutture accademiche, verrà comunicata in tempo utile direttamente al candidato dalla U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie unicamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail segnalato nella fase di iscrizione online al concorso.

## Art. 11 – GRADUATORIE

### Sezione I – Norme di carattere generale

1. La graduatoria finale di merito, per ciascun Corso, viene predisposta dalla rispettiva Commissione Giudicatrice sommando, per i soli candidati idonei, i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nella valutazione del progetto di ricerca, se previsto, e nel colloquio. I candidati con titolo di studio idoneo conseguito in Università estere valutati idonei sono opportunamente evidenziati in graduatoria. Sono altresì evidenziati i candidati per i quali la Commissione Giudicatrice ha valutato le eventuali idoneità, anche multiple, per borse a tema di ricerca o posti riservati così come elencati nell' **Allegato B - Elenco posti finanziati con borse di studio e altre forme di sostegno finanziario**.

2. Sono ammessi a ciascun corso di Dottorato di Ricerca i candidati idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria finale di merito del Corso stesso.

3. Nel caso in cui il candidato risulti **idoneo assegnatario di posto** in graduatorie finali di merito di più Corsi, dovrà optare per un solo Corso.



4. Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>) e anche sulla pagina del portale di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078>. Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, saranno rese note le modalità e le date entro cui presentare improrogabilmente domanda di immatricolazione, come indicato al successivo art. 15 del presente bando.

5. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati, pertanto, non sarà inviata comunicazione scritta agli stessi.

6. In caso di rinuncia di candidati idonei nella graduatoria finale di merito in un determinato Corso prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di merito del Corso. I singoli candidati idonei ammessi per scorrimento della graduatoria sono avvisati unicamente a mezzo comunicazione *e-mail* all'indirizzo da essi fornito in sede di iscrizione al concorso di cui all'art. 1, comma 7 del presente bando. Nella stessa comunicazione viene indicato il termine di scadenza per l'immatricolazione, di cui all'art. 15 del presente bando.

7. A parità di merito in graduatoria, per un posto con borsa prevarrà la valutazione della situazione economica del nucleo familiare determinata ai sensi della normativa vigente in materia di Diritto allo Studio. In caso di parità di merito per un posto senza borsa precede il candidato più giovane d'età.

#### **Sezione II – Norme che si applicano ai soli posti riservati a candidati con titolo di studio conseguito in Università estere**

8. Per quanto attiene ai posti riservati a candidati con titolo di studio idoneo conseguito in Università estere, ove non fosse possibile individuare candidati idonei in numero almeno uguale ai posti riservati, anche a seguito di eventuali rinunce, si procederà alla riassegnazione dei posti riservati eccedenti trasferendoli sui posti ordinari nell'ambito dello stesso Corso mediante scorrimento della graduatoria ordinaria e attribuzione delle correlate residue borse e altre forme di sostegno finanziario, ove applicabile. Non sarà possibile la riassegnazione in altri Corsi.

#### **Sezione III – Norme che si applicano ai soli posti a tema di ricerca cofinanziati dai fondi PNRR di cui al DM 351**

9. Per quanto attiene ai posti a tema di ricerca cofinanziati dai fondi PNRR di cui al DM 351, i candidati idonei assegnatari dovranno obbligatoriamente trasmettere, all'atto dell'immatricolazione quale conferma dell'accettazione del posto, la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi specifici previsti per tali posti ed evidenziati nel successivo art. 17, comma 3, con le modalità che verranno comunicate dalla U.O.C. Dottorati via *e-mail*.

#### **Sezione IV – Norme che si applicano ai soli posti a tema di ricerca cofinanziati dai fondi PNRR di cui al DM 352**

10. Per quanto attiene ai posti a tema di ricerca cofinanziati dai fondi PNRR di cui al DM 352, i candidati idonei assegnatari dovranno obbligatoriamente trasmettere, all'atto dell'immatricolazione quale conferma dell'accettazione del posto, la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi specifici previsti per tali posti ed evidenziati nel successivo art. 17, comma 4, con le modalità che verranno comunicate dalla U.O.C. Dottorati via *e-mail*.

#### **Sezione V – Norme che si applicano ai soli posti per i candidati di cittadinanza pakistana, in ottemperanza al MoU sottoscritto da *The Higher Education Commission, Government of the Islamic Republic of Pakistan***

11. Sono ammessi ai Corsi i candidati idonei che, in relazione al numero dei sei (6) posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie finali di merito di ciascun Corso con i punteggi migliori. Tali candidati riceveranno una Lettera di conferma di ammissione (*Letter of Offer*) ai sensi dell'art. 5.5 del MoU sottoscritto da HEC Pakistan e dall'Università degli Studi di Brescia il 3 dicembre 2020.



## Art. 12 – CONTRIBUTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA

1. Sono fissati per l'a.a. 2022/2023 i seguenti importi contributivi annuali per gli iscritti ai Corsi, siano essi beneficiari di borsa di studio, sia senza beneficio di borsa di studio:

**Totale € 156,00** di cui € 16,00 quale imposta di bollo e € 140,00 quale Contributo regionale diritto allo studio (Regione Lombardia)

2. Per i candidati con invalidità superiore al 66% o una disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 104/92, i contributi annuali da pagare risultano essere pari alla sola imposta di bollo di € 16,00. Per maggiori dettagli scrivere a U.O.C. Inclusione e Partecipazione, all'indirizzo [inclusione@unibs.it](mailto:inclusione@unibs.it)

## Art. 13 - BORSE DI STUDIO E FORME DI SOSTEGNO FINANZIARIO

### Sezione I – Norme di carattere generale

1. Le borse di studio di Dottorato o, ove applicabile, le altre forme di sostegno finanziario indicate a bando, saranno assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice.

2. Le borse di studio di Dottorato dell'importo annuale di € 16.243,00, al lordo degli oneri a carico del dottorando, sono erogate con cadenza mensile. L'importo della borsa di studio può essere aumentato del 50% per periodi di ricerca all'estero autorizzati dal Collegio dei Docenti di durata continuativa minima di 15 giorni, per una durata complessiva non superiore a 12 mesi nel triennio, salvo i casi di co-tutela di tesi per i quali la durata complessiva può estendersi fino a 18 mesi nel triennio. Tale maggiorazione si applica a ciascun dottorando sia beneficiario di borsa, sia senza borsa.

3. Le borse di studio di Dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.

**4. Non può beneficiare di borsa di studio di Dottorato chi ne abbia fruito in precedenza anche parzialmente.**

5. Le borse di studio di Dottorato o altre forme di sostegno finanziario hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, a seguito di verifica e delibera da parte del Collegio dei Docenti.

6. A ciascun dottorando, **ad eccezione dei candidati idonei assegnatari dell'assegno di mantenimento per i posti riservati ai sensi della Convenzione sottoscritta con HEC Pakistan**, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili nel bilancio dei singoli Centri di Responsabilità dipartimentali, un budget per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato alla tipologia di Corso e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa di studio. L'assicurazione del budget per attività di ricerca non si applica ai beneficiari di convenzioni di Corsi in Apprendistato di Alta Formazione, di convenzioni di Corso di Dottorato per dipendenti di imprese o amministrazioni pubbliche e private con mantenimento dello stipendio nonché ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

7. Le borse di studio a tema di ricerca sono finalizzate allo svolgimento di una specifica tematica di ricerca e vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale tematica.

8. I posti finanziati da altre forme di sostegno finanziario (posti per dipendenti di imprese o di Amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale; contratti in Apprendistato di Alta Formazione, di cui all'Art. 45 del D. Lgs 45 giugno 2015, n. 81; posti per specifici programmi di mobilità



internazionale; borsisti di Stati esteri), assegnati nel rispetto della graduatoria di merito ai soli candidati dichiarati idonei ai requisiti espressamente previsti, prevedono il vincolo allo svolgimento del percorso del Dottorato di Ricerca secondo tale specifica forma di sostegno finanziario. I cambiamenti che dovessero intervenire nello status di dipendente di imprese o di amministrazioni pubbliche e private, di apprendista in alta formazione o di borsista di programmi di mobilità internazionale o di stati esteri, comportano l'interruzione della carriera e l'automatica decadenza dal proseguimento degli studi.

## **Sezione II – Norme che si applicano alle borse a tema di ricerca finanziate dai fondi PNRR di cui al DM 351 e DM 352**

9. Per gli idonei assegnatari di borse finanziate **con fondi PNRR di cui ai DD. MM. 351 e 352** si precisa che la rinuncia al beneficio della borsa di studio comporta l'automatica decadenza dal proseguimento degli studi, sia che tale rinuncia avvenga all'atto dell'immatricolazione sia durante il percorso formativo dottorale.

## **Sezione III – Norme che si applicano ai soli posti per i candidati di cittadinanza pakistana, in ottemperanza al MoU sottoscritto da *The Higher Education Commission, Government of the Islamic Republic of Pakistan***

10. L'indennità di mantenimento finanziata da HEC Pakistan consiste in un importo netto annuo onnicomprensivo pari a € 12.000,00 (equivalenti a € 1.000 mensili), come modificato con D.R. 08 giugno 2021, Rep. n. 534/2021, prot. n. 77340. Agli idonei assegnatari di tale indennità di mantenimento non sono applicate le previsioni di cui ai precedenti commi 2, per la parte relativa alla maggiorazione del 50% per i periodi di ricerca all'estero, e comma 4 relativamente al budget per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero.

11. L'assegno mensile di mantenimento sarà attribuito ai candidati idonei per un posto che avranno ricevuto una Lettera di conferma di ammissione (*Letter of Offer*) dall'Università degli Studi di Brescia. Per questi candidati HEC Pakistan dovrà confermare l'erogazione dell'indennità mensile di mantenimento.

12. L'indennità mensile di mantenimento ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, a seguito di verifica e delibera da parte del Collegio dei Docenti.

## **Art. 14 – POSTI IN ALLOGGIO RISERVATI PRESSO LE RESIDENZE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA**

1. L'Università degli Studi di Brescia assegna, con apposito bando specifico per l'accesso, posti alloggio destinati a studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato.

2. Gli studenti che intendono concorrere all'assegnazione dei posti in alloggio dovranno presentare domanda di partecipazione al relativo concorso. Il bando di accesso agli alloggi, gestito dalla U.O.C. Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Brescia e reperibile al seguente link: <https://www.unibs.it/it/node/443>, indicherà i criteri per la formazione della graduatoria di accesso.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail [phdaccomodation@unibs.it](mailto:phdaccomodation@unibs.it)

3. Rimane di esclusiva responsabilità dei candidati interessati verificare i tempi di apertura del bando per gli alloggi e i termini di accesso

## **Art. 15 - IMMATRICOLAZIONE AI CORSI**

1. L'immatricolazione ai Corsi deve essere perfezionata, pena decadenza, con le modalità ed entro il termine fissato con la pubblicazione della graduatoria finale di merito o, in caso di scorrimento, entro il termine specificamente comunicato dalla U.O.C. Dottorati via *e-mail* al candidato idoneo.

2. Gli idonei assegnatari di posto che non rispetteranno la scadenza indicata per l'immatricolazione saranno considerati rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati idonei che seguono nell'ordine della graduatoria finale di merito.

U.O.C. Dottorati

*Il Responsabile del Procedimento: Fabiana Farro*



3. Se, a seguito di verifiche, dalla documentazione presentata risulteranno dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato sarà dichiarato decaduto. L'amministrazione universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (quali borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate.

4. La scelta del Corso di Dottorato, effettuata al momento dell'immatricolazione, è **definitiva** e non sarà in alcun modo modificabile.

### Art. 16 – INCOMPATIBILITÀ

1. L'iscrizione ai Corsi di Dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a:
- altri Corsi di Dottorato in Italia o all'estero fatti salvi i casi di dottorati internazionali e di dottorati in co-tutela di tesi;
  - Corsi di Specializzazione (fermo restando quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Dottorati);
  - Master universitari.

L'iscrizione contemporanea a Corsi di Dottorato di Ricerca e a corsi di studio è soggetta alle disposizioni ed ai limiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti vigenti pro tempore.

2. È onere del candidato segnalare, all'atto dell'iscrizione, ogni potenziale situazione di incompatibilità, al fine di consentire le valutazioni del caso da parte degli Uffici competenti. Ogni conseguenza nel caso di omessa o parziale dichiarazione non potrà che ricadere sul candidato stesso.

### Art. 17 - OBBLIGHI DEI DOTTORANDI

1. I dottorandi sono tenuti a rispettare gli obblighi prescritti nel vigente [Regolamento Dottorati](#).
2. I dottorandi sono tenuti a seguire i percorsi formativi previsti per i rispettivi Corsi e a dedicarsi con impegno esclusivo e a tempo pieno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.
3. I dottorandi assegnatari delle borse finanziate con risorse ai sensi del **DM 351** sono inoltre tenuti, accettando la borsa, al rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal DM 351 e in particolare degli obblighi specifici, così come di seguito riportati:

#### **DM 351, art. 6 “Dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali”**

- a) l'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, viene svolto presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, se previsto, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'Università;
- b) sono previsti periodi obbligatori di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi;
- c) sono previsti eventuali periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;

#### **DM 351, art. 7 “Dottorati di ricerca PNRR”**

- a) l'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, viene svolto presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, se previsto, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'Università;
- b) sono previsti eventuali periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;



#### **DM 351, art. 8 “Dottorati per la Pubblica Amministrazione”**

- a) l'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, viene svolto presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, se previsto, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'Università;
- b) sono previsti periodi obbligatori di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o Pubbliche Amministrazioni da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi;
- c) sono previsti eventuali periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;

#### **DM 351, art. 9 “Dottorati per il patrimonio culturale”**

- a) l'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, viene svolto presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, se previsto, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'Università;
- b) sono previsti periodi obbligatori di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o Pubbliche Amministrazioni, inclusi i musei, istituti del Ministero della Cultura, archivi, biblioteche, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi;
- c) sono previsti eventuali periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;

4. I dottorandi assegnatari delle borse finanziate con risorse ai sensi del **DM 352** sono inoltre tenuti, accettando la borsa, al rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal DM 352 e in particolare degli obblighi specifici, così come di seguito riportati:

#### **DM 352, art. 6 “Dottorati innovativi con connotazione industriale, che soddisfino i fabbisogni di ricerca e innovazione delle imprese partner”**

- a) l'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, viene svolto presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa partner e all'estero programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'Università;
- b) sono previsti periodi obbligatori di studio e ricerca presso l'impresa partner, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi;
- c) sono previsti periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
- d) sono previste attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

### **Art. 18 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**

1. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Dottorati, il titolo di Dottore di Ricerca viene conferito al soggetto che, a conclusione del Corso di Dottorato, abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta.

### **Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (*General Data Protection Regulation*, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l'Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR. L'Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14. Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l'istruzione del



procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell'avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l'esclusione dalla selezione.

2. Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario dell'Italia Nord Est per il Calcolo Automatico, è nominato, dall'Università degli Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28; CINECA si impegna quindi a fornire, a richiesta dell'università titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati.

3. I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la quale agisce in qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata dall'università titolare. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" GDPR, art. 5) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

4. Il Responsabile del trattamento dei dati previsto per l'Università degli Studi di Brescia è il Responsabile Protezione Dati (RPD o *Data Protection Officer* - DPO) individuato per quest'ultima dal Legale Rappresentante, secondo quanto indicato <https://www.unibs.it/privacy>.

#### **Art. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Responsabile del Procedimento Amministrativo: Dott.ssa. Fabiana Farro, Responsabile U.O.C Dottorati.
2. L'Ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi di Brescia è la U.O.C. Dottorati, via S. Faustino, 74/b-25122 Brescia. L'Ufficio di riferimento è contattabile all'indirizzo *e-mail*: [dottorati@unibs.it](mailto:dottorati@unibs.it)  
L'Ufficio è aperto al pubblico il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, previo appuntamento da fissare scrivendo all'indirizzo *e-mail* [dottorati@unibs.it](mailto:dottorati@unibs.it)

#### **Art. 21 - NORME DI RIFERIMENTO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al decreto di emanazione, alla normativa nazionale vigente in materia e al Regolamento Dottorati.

Brescia, data del protocollo

Il Rettore  
(Prof. Maurizio Tira)

*F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05*